

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEGLI OSPITI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI DI DRO

CAPO I
ELEZIONE

Art. 1

Oggetto.

- a. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli ospiti nelle strutture residenziali per anziani della Provincia di Trento.

Art. 2

Numero di rappresentanti.

1. Indipendentemente dal numero di posti letto, la rappresentanza degli ospiti si compone di due rappresentanti per ciascuna struttura, eletti secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3

Elettorato attivo.

1. Sono elettori gli ospiti che hanno residenza abituale nella struttura o un loro delegato.
2. Al momento di ingresso nella struttura l'ospite provvede a comunicare l'eventuale delega ad un parente fino al quarto grado. L'elenco degli elettori è iscritto in apposito registro tenuto dall'Ente.
3. Per l'ospite non in grado di provvedere alla comunicazione dell'eventuale delega, il rappresentante del medesimo viene individuato a cura della Direzione dell'Ente tra i parenti o le persone di fiducia dell'ospite.

Art. 4

Elettorato passivo.

1. Sono eleggibili a rappresentanti degli ospiti gli aventi diritto al voto.
2. Non possono essere eletti rappresentanti degli ospiti i dipendenti della struttura, i

membri del Consiglio di Amministrazione e i titolari o amministratori che hanno parte in rapporti economici con l'Ente.

Art. 5

Durata del mandato.

1. Gli eletti restano in carica due anni e sei mesi dalla proclamazione. Essi esercitano le loro funzioni fino all'elezione dei nuovi rappresentanti. In caso di dimissione o decesso di un rappresentante il Presidente provvede, entro quindici giorni, alla surroga con il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato.

Art. 6

Decadenza

1. per assenze ingiustificate superiori a 3, il rappresentante decade automaticamente dalla carica.

Art. 6

Indizione delle elezioni.

1. Il Presidente almeno quaranta giorni prima della data di scadenza del mandato, fissa la data delle elezioni, dandone avviso agli elettori iscritti nel registro di cui all'art.3.
2. La consultazione deve essere preceduta da apposito avviso che deve essere pubblicato all'albo dell'Ente quindici giorni prima della data fissata assieme a copia dell'elenco degli elettori.
3. Le elezioni di cui al comma 1 sono svolte di norma in un giorno festivo.

Art. 7

Candidature.

1. Il comitato degli ospiti, se regolarmente costituito all'interno della struttura residenziale per anziani, può proporre fino ad un massimo di due candidature.
2. Gli elettori che intendono proporre la propria candidatura ne danno comunicazione al Presidente entro le 48 ore antecedenti il giorno fissato per la consultazione. Il Presidente

provvede a dare avviso al pubblico dei nominativi depositati almeno 24 ore prima della data fissata per la consultazione. Le elezioni non hanno luogo qualora non sia presentata alcuna candidatura.

Art. 8

Consultazione.

1. La consultazione elettorale si svolge con le modalità di cui al presente articolo:
 - si svolge in apposita sala messa a disposizione dall'Ente;
 - nel giorno fissato per la consultazione il Presidente provvede alla costituzione di un ufficio composto dal Direttore con funzioni di presidente del seggio e da due scrutatori scelti tra gli elettori, di cui uno con funzioni di Segretario;
 - la votazione deve durare da un minimo di due ore ad un massimo di quattro;
 - ogni elettore vota per due candidati;
 - il segretario registra su apposito elenco l'avvenuta espressione del voto. La votazione avviene a scrutinio segreto;
 - il voto è strettamente personale e non è ammessa delega;
 - alla scadenza dell'ultima ora il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e apre lo scrutinio del quale deve essere redatto apposito verbale;
 - sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e a parità di voti, il maggiore di età;
 - la consultazione è valida qualora partecipino un numero di elettori che rappresentino almeno il 30% degli ospiti.

Art. 9

Proclamazione degli eletti.

1. Il Presidente entro tre giorni dalla data di svolgimento della consultazione, pubblica i risultati delle elezioni e proclama gli eletti. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla data della consultazione prende atto dell'elezione dei rappresentanti degli ospiti.
2. Ove la consultazione non risulti valida o non sia eletto alcun rappresentante si procede a nuova consultazione a fronte di richiesta scritta al Presidente di un numero di elettori che rappresenti almeno il 30% degli ospiti.

Art. 10

Reclamo.

1. Qualora gli elettori ritenessero che la consultazione si sia svolta in modo irregolare, gli stessi possono entro 10 giorni dalla data delle elezioni presentare reclamo scritto e motivato al Consiglio di Amministrazione che ha l'obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni.
2. In caso di accoglimento il Presidente con proprio decreto provvede all'annullamento e ad indizione di nuove elezioni.

CAPO II PARTECIPAZIONE

Art. 11

Funzione consultiva.

1. I rappresentanti degli ospiti svolgono funzione consultiva su tutte le problematiche di carattere generale relative all'impostazione e all'organizzazione dei servizi erogati.
2. Il Presidente qualora all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione siano in trattazione punti relativi all'organizzazione o impostazione dei servizi, ne informa i rappresentanti degli ospiti con almeno 5 (cinque) giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi.
3. All'inizio della seduta il Presidente convoca i rappresentanti che, limitatamente agli argomenti di cui al comma precedente, esprimono al Consiglio di Amministrazione, anche in forma scritta, il proprio parere.
4. I rappresentanti degli ospiti in ogni caso si allontanano dall'aula durante la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Presidente entro 15 giorni dalla data della seduta informa i rappresentanti delle decisioni assunte.

Art. 12

Funzione propositiva.

1. I rappresentanti possono, in ogni periodo dell'anno, formulare al Presidente proposte, anche scritte, in ordine all'impostazione e all'organizzazione dei servizi erogati. Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione della proposta egli informa i rappresentanti sulle decisioni assunte.